



i codici COMMENTATI®

PER LE PROFESSIONI FORENSI

CODICE PENALE

**ANNOTATO CON LA
GIURISPRUDENZA**

APPENDICE DI AGGIORNAMENTO 2018

- MODIFICHE NORMATIVE
- SELEZIONE RAGIONATA DELLE PIÙ RECENTI PRONUNCE DELLA CORTE DI CASSAZIONE

EDIZIONI GIURIDICHE
SIMONE®

Gruppo Editoriale Simone
50° ANNIVERSARIO

TUTTI I DIRITTI RISERVATI

La riproduzione in fotocopie è ammessa solo per uso personale e didattico

Finito di stampare nel mese di agosto 2018
da «PL PRINT s.r.l.» - Via Don Minzoni, n. 302 - Cercola (NA)
per conto della SIMONE s.r.l. - Via F. Russo, 33/D - 80123 - Napoli

Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito Internet: www.simone.it

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

PREMESSA

I Codici Commentati o meglio ancora **annotati con la giurisprudenza** sono da sempre fiore all'occhiello della produzione della Casa Editrice Simone.

Quest'anno, per le note vicende legate alla **proroga** dell'entrata in vigore della riforma dell'esame di avvocato (L. 247/2012) la Simone, piuttosto che proporre un «nuovo codice commentato» che per il breve tempo a disposizione non avrebbe potuto garantire gli *standard qualitativi* delle edizioni precedenti e per non gravare ulteriormente sul *budget* dei giovani praticanti, ha preferito proporre delle **Appendici di Aggiornamento** che coprono il lasso di tempo intercorso tra la «chiusura» delle edizioni 2017 e la produzione giurisprudenziale della Cassazione, e laddove intervenuta, della Corte costituzionale, a tutto **agosto 2018**.


Per facilitare la consultazione, e per completezza di aggiornamento, sono stati riportati sia gli articoli dei codici che hanno subito *modifiche normative* sia gli articoli divenuti *oggetto di pronunce interpretative di rilievo* da parte della Suprema Corte.

Nell'aggiornamento giurisprudenziale le massime delle **Sezioni Unite**, spesso emenate a conclusione di un *contrasto giurisprudenziale*, sono riportate per prime proprio per l'importanza della pronuncia, ed è stato mantenuto, in tutte le massime, il **percorso di lettura**, facilitato dall'uso del **neretto**.

L'Appendice, quindi, per come è stata ideata e realizzata rappresenta un perfetto complemento dei corrispondenti «Codici annotati con la giurisprudenza» (Edizioni 2017) e, al contempo, costituisce un autonomo e valido strumento di *aggiornamento normativo e giurisprudenziale* per qualsiasi codice commentato posseduto dal praticante.

Ogni singola Appendice si chiude con un elenco riepilogativo dei provvedimenti di modifica intervenuti e con l'indicazione dei relativi articoli modificati.

COLLANA CODICI COMMENTATI



Vol. C3 • Codice Penale annotato con la giurisprudenza

a cura di Raffaele Marino e Rossana Petrucci

Edizione 2017

Il volume riporta, accanto alla giurisprudenza costituzionale, un'aggiornata e ragionata selezione di quella di legittimità, articolata in paragrafi, per consentire una rapida consultazione ed un'agevole ricerca della casistica relativa a ciascun articolo.

L'opera traccia, attraverso una dettagliata titolatura delle sentenze riportate, i percorsi più significativi di sviluppo delle problematiche relative ai principali istituti.

Nella compilazione del lavoro si è evitata la duplicazione di sentenze ripetitive, privilegiando quelle più recenti e complete e evidenziando gli indirizzi giurisprudenziali più consolidati; l'opera così come organizzata, si dimostra particolarmente utile per la redazione di temi, pareri motivati e atti giudiziari.

Il codice, infine, si giova di un ricco apparato di richiami, note ed indici, che agevolano non solo l'individuazione del dato normativo, ma anche il riferimento alle pronunce giurisprudenziali più significative.

LIBRO PRIMO

DEI REATI IN GENERALE

2 Successione di leggi penali. — Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato [25 c. 2 Cost.].

Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo una legge posteriore, non costituisce reato; e, se vi è stata condanna, ne cessano l'esecuzione e gli effetti penali (1).

Se vi è stata condanna a pena detentiva e la legge posteriore prevede esclusivamente la pena pecuniaria, la pena detentiva inflitta si converte immediatamente nella corrispondente pena pecuniaria, ai sensi dell'articolo 135 (2).

Se la legge del tempo in cui fu commesso il reato e le posteriori sono diverse, si applica quella le cui disposizioni sono più favorevoli al reo, salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile [c.p.p. 648].

Se si tratta di leggi eccezionali o temporanee, non si applicano le disposizioni dei capoversi precedenti.

Le disposizioni di questo articolo si applicano altresì nei casi di decadenza e di mancata ratifica di un decreto-legge e nel caso di un decreto-legge convertito in legge con emendamenti (3) (4).

(1) Cfr. per la depenalizzazione la l. 24-11-1981, n. 689 e il d.lgs. 30-12-1999, n. 507.

(2) Comma inserito ex art. 14, l. 24-2-2006, n. 85 (*Reati di opinione*).

(3) Cfr. art. 30, c. 3 e 4, l. 11-3-1953, n. 87 (Corte cost.) per i casi di declaratoria di illegittimità costituzionale della legge: «*Le norme dichiarate incostituzionali non possono avere applicazione dal giorno successivo alla pubblicazione della decisione.*»

Quando in applicazione della norma dichiarata incostituzionale è stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, ne cessano la esecuzione e tutti gli effetti penali».

(4) La Corte cost., con sent. 19-2-1985 n. 51 ha dichiarato l'**illegittimità** costituzionale di tale comma, «nella parte in cui rende applicabili alle ipotesi da esso previste le disposizioni contenute nel secondo e terzo comma dello stesso art. 2 del c.p.».

GIURISPRUDENZA

• In tema di responsabilità dell'esercente la professione sanitaria, l'abrogato art. 3 comma 1, del d.l. n. 158 del 2012, si configura come **norma più favorevole rispetto all'art. 590sexies** cod. pen., introdotto dalla legge n. 24 del 2017, sia in relazione alle condotte connotate da colpa lieve da negligenza o imprudenza, sia in caso di errore determinato da colpa lieve da imperizia intervenuto nella fase della scelta delle linee-guida adeguate al caso concreto. — **Sez. Un. sent. 8770 del 22-2-2018** (ud. 21-12-2017) rv. 272175.

• La depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all'art. 116 cod. strada a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 **non si estende** all'ipotesi in cui la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l'art. 73 del d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 prevede un **autonomo reato**. — Sez. 6 sent. 8223 del 20-2-2018 (ud. 12-12-2017) rv. 272233.

• La riqualificazione, operata dalla Corte di appello in sede di giudizio di rinvio, del delitto di concussione di cui all'art. 317 cod. pen. in quello di indebita induzione previsto dall'art. 319quater cod. pen., introdotto dalla legge n. 190 del 2012, non fa venir meno il diritto alla restituzione e al risarcimento del danno a favore di colui che, al momento della commissione del fatto, era da considerarsi persona offesa dal reato, dovendosi riconoscere conti-

nuità normativa fra le due fattispecie. (In motivazione, la Corte ha, altresì, affermato che, **in tema di risarcimento del danno, non è applicabile la disciplina di cui all'art. 2 cod. pen., ma quella di cui all'art. 11 disp. prel. cod. civ.**, secondo cui agli effetti civili la legge non dispone che per l'avvenire). — Sez. 2 sent. 29713 del 14-6-2017 (ud. 19-4-2017) rv. 270666.

• La **dichiarazione dell'illegittimità costituzionale della norma abrogante** la disposizione incriminatrice non è suscettibile di ripercuotersi negativamente sulla posizione dell'imputato per un fatto commesso nel vigore della norma costituzionalmente illegittima, così da comportare la punizione del medesimo imputato per effetto della reviviscenza della norma penale nell'ordinamento giuridico. (Fattispecie relativa alla dichiarazione di incostituzionalità, ad opera della sentenza della Corte costituzionale n. 5 del 2014, dell'art. 2268 del D.Lgs. n. 66 del 2010, nella parte in cui, al comma primo, n. 297, aveva abrogato il reato di associazione paramilitare previsto dall'art. 1 del D.Lgs. n. 43 del 1948, nella quale la Corte ha precisato che l'applicazione della *lex mitior* che ha abrogato un reato, ancorché dichiarata incostituzionale, a fatti pregressi rispetto all'entrata in vigore di detta legge trova fondamento nel principio di uguaglianza di cui all'art. 3 Cost.). — Sez. 1 sent. 24834 del 18-5-2017 (cc. 22-9-2016) rv. 270567.

• Nel giudizio di cassazione, **la sopravvenuta abolitio criminis non è rilevabile d'ufficio** in presenza di un ricorso inammissibile perché presentato fuori termine, in quanto l'intempestività dell'impugnazione non consente la valida instaurazione del rapporto processuale prima del passaggio in giudicato formale della sentenza ai sensi dell'art. 648, comma secondo, cod. proc. pen. (In motivazione, la Corte ha precisato che l'unico rimedio esperibile sarà il ricorso al giudice dell'esecuzione ex art. 673 cod. proc. pen., competente a provvedere ai sensi dell'art. 2, comma secondo, cod. pen.). — Sez 5 sent. 27820 del 6-6-2017 (ud. 19-4-2017) rv. 270453.

• In tema di guida senza patente, **l'abrogazione dell'art. 116, comma 15, D.Lgs. n. 285 del 1992**, disposta dall'articolo 1, comma primo, D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 205, **integra un'ipotesi di abolitio criminis** disciplinata dall'articolo 2, secondo comma, cod. pen., con la conseguenza che, se vi è stata condanna, ne cessano esecuzione ed effetti penali e, il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'articolo 673 cod. proc. pen., può revocare la relativa sentenza e dichiarare ineseguibile la pena inflitta. — Sez 1 sent. 32401 del 5-7-2017 (cc. 2-2-2017) rv. 270448.

• In tema di impugnazioni, **la Corte di cassazione può rilevare d'ufficio l'intervenuta abolitio criminis** anche nel caso di rinuncia al ricorso, trattandosi di causa di inammissibilità che, diversamente dell'intempestiva proposizione del ricorso, interviene dopo la valida instaurazione del rapporto processuale. (Fattispecie relativa alla sopravvenuta abolitio criminis del reato di ingiuria in cui la Corte, in motivazione, ha precisato che il principio della ragionevole durata del processo impone di evitare una pronuncia di inammissibilità che avrebbe quale unico effetto un rinvio della questione alla fase esecutiva). — Sez. 5 sent. 27821 del 6-6-2017 (ud. 19-4-2017) rv. 270378.

• In tema di successione di leggi penali, **la modificazione della norma extrapenale richiamata dalla disposizione incriminatrice esclude la punibilità del fatto precedentemente commesso** solo se tale norma è integratrice di quella penale oppure ha essa stessa efficacia retroattiva. (Fattispecie relativa ad operazioni di esportazione verso l'Iran di beni a duplice uso senza la prescritta autorizzazione, reato previsto dall'art. 16, comma primo, D.Lgs. n. 96 del 2003, nella quale la S.C. ha osservato che l'intervento del Reg. UE n. 2015/1861, che ha escluso tale nazione dall'elenco dei Paesi soggetti a restrizioni commerciali, rappresenta un requisito del fatto descritto dalla norma penale e non rientra, perciò, nell'ambito di applicazione dell'art. 2 cod. pen., non essendo riconducibile al meccanismo della «norma penale in bianco», che opera solo in relazione ad atti subordinati nella gerarchia delle fonti). — Sez. 3 sent. 28681 del 9-6-2017 (ud. 27-1-2017) rv. 270335.

• In tema di **dichiarazione infedele**, le modifiche normative introdotte dall'art. 14, **D.Lgs. 5 agosto 2015, n. 158, nel D.Lgs 10 marzo 2000, n. 74** – consistite nell'abrogazione dell'art. 7 e nell'inserimento, all'art. 4, del comma 1bis, ai sensi del quale non si tiene conto, per la configurabilità del reato, della non corretta classificazione di elementi attivi oggettivamente esistenti, effettuata in violazione dei criteri di competenza, inerenza e indeducibilità – hanno determinato una **parziale abolitio criminis** della norma incriminatrice, con gli effetti sul giudicato pre-

visti dall'art. 2, comma secondo, cod. pen. — Sez. 3 sent. 30686 del 20-6-2017 (cc. 22-3-2017) rv. 270295.

• In tema di successione di leggi incriminatrici nel tempo, **la disposizione più favorevole deve essere individuata tenendo conto della disciplina nel suo complesso** e non di singoli e specifici aspetti della stessa. (Nella fattispecie, relativa al rinvenimento di novellame a bordo di un automezzo dell'imputato durante un controllo al mercato ittico, la Corte, ritenuta la continuità normativa tra gli abrogati artt. 15 e 24 L. n. 963 del 1965 e gli attuali artt. 7 e 8 D.Lgs. n. 4 del 2012 e considerata più favorevole la normativa previgente in ragione del trattamento sanzionatorio più mite, ha reputato immune da censure l'irrogazione, da parte dei giudici di merito, delle sanzioni accessorie della confisca degli apparecchi usati per la pesca e della sospensione del relativo permesso, contemplate dalla predetta legge ancorché non più dal D.Lgs. cit.). — Sez. 3 sent. 14198 del 23-3-2017 (ud. 25-5-2016) rv. 270224.

• **La ricettazione di bene proveniente dal reato presupposto di cui all'art. 647 cod. pen. conserva rilevanza penale** anche dopo la depenalizzazione, ad opera del D.Lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, del reato di appropriazione di cosa smarrita, atteso che nella ricettazione la provenienza da delitto dell'oggetto materiale del reato è elemento definito da norma esterna alla fattispecie incriminatrice, per cui l'eventuale abrogazione di tale norma non assume rilievo ai sensi dell'art. 2 cod. pen., dovendo la rilevanza penale del fatto essere valutata con esclusivo riferimento al momento in cui ha avuto luogo la condotta tipica di ricezione della cosa. — Sez. 2 sent. 18710 del 14-4-2017 (ud. 15-12-2016) rv. 270220.

• In tema di **colpa medica**, l'art. 6, comma secondo, l. 8 marzo 2017, n. 24 ha abrogato l'art. 3, comma primo, D.L. 13 settembre 2012, n. 158 (convertito, con modificazioni, dalla l. 8 novembre 2012, n. 189), il quale aveva escluso la rilevanza penale delle condotte connotate da colpa lieve in contesti regolati da linee guida e buone pratiche accreditate dalla comunità scientifica; ne consegue la reviviscenza della previgente più severa normativa che non consentiva distinzioni connesse al grado della colpa, mentre per i fatti anteriori all'entrata in vigore del nuovo regime trova ancora applicazione, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., la citata normativa del 2012, in quanto più favorevole con riguardo alla limitazione della responsabilità ai soli casi di colpa grave. — Sez. 4 sent. 28187 del 7-6-2017 (cc. 20-4-2017) rv. 270214.

• Le condotte di colui che, vantando un **influenza effettiva verso il pubblico ufficiale**, si fa dare o promettere denaro o altra utilità come prezzo della propria mediazione o col pretesto di dover comprare il favore del pubblico ufficiale, riconducibili, **prima della legge n. 190 del 2012**, al reato di **millantato credito**, devono essere sussunte **dopo l'entrata in vigore di detta legge**, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., nella fattispecie di cui all'**art. 346bis cod. pen.**, che punisce il fatto con pena più mite, atteso il rapporto di continuità tra norma generale e quella speciale. (Fattispecie in cui l'imputata aveva ottenuto il versamento di una somma di denaro e si era adoperata per promuovere un accordo corruttivo, non perfezionato, diretto ad alterare l'esito di una prova selettiva mediante l'intervento di soggetti interni alla procedura concorsuale). — Sez. 6 sent. 4113 del 27-1-2017 (ud. 14-12-2016) rv. 269735.

• In tema di pubblicazione della sentenza di condanna, **le modifiche apportate all'art. 36 cod. pen.** dall'art. 37, comma 18, del D.L. 6 luglio 2011, n. 98, convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111, **non hanno introdotto nel sistema penale una nuova sanzione accessoria**, ma hanno diversamente modulato il contenuto della pena accessoria già prevista, sostituendo alla tradizionale forma di pubblicazione sulla stampa quella via *internet*, che ha rafforzato il carattere affittivo di detta pena, sicché, ai sensi dell'art. 2, comma quarto, cod. pen., la nuova disciplina non è applicabile ai fatti pregressi. — Sez. 2 sent. 14768 del 24-3-2017 (ud. 21-3-2017) rv. 269723.

• Il secondo comma dell'art. 590sexies cod. pen., introdotto dalla legge 8 marzo 2017, n. 24 (cd. legge Gelli-

Bianco), è **norma più favorevole rispetto all'art. 3, comma 1, d.l. 13 settembre 2012, n. 158**, in quanto prevede una causa di non punibilità dell'esercente la professione sanitaria collocata al di fuori dell'area di operatività della colpevolezza, operante – ricorrendo le condizioni previste dalla disposizione normativa (rispetto delle linee guida o, in mancanza, delle buone pratiche clinico-assistenziali, adeguate alla specificità del caso) – nel solo caso di imperizia e indipendentemente dal grado della colpa, essendo compatibile il rispetto delle linee guida e delle buone pratiche con la condotta (anche gravemente) imperita nell'applicazione delle stesse. (Fattispecie di colpa grave per imperizia nell'esecuzione di un intervento di lifting). — Sez. 4 sent. 50078 del 31-10-2017 (ud. 19-10-2017) rv. 270985.

3bis Principio della riserva di codice. (1) — Nuove disposizioni che prevedono reati possono essere introdotte nell'ordinamento solo se modificano il codice penale ovvero sono inserite in leggi che disciplinano in modo organico la materia.

(1) Art. inserito ex d.lgs. 1-3-2018, n. 21 (*Riserva di codice nella materia penale*) (art. 1, c. 1).

5 Ignoranza della legge penale. — Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale [47³] (1).

(1) Con sent. 24-3-1988, n. 364 la Corte cost. ha dichiarato costituzionalmente **illegittimo** tale articolo «nella parte in cui non esclude dall'inescusabilità della ignoranza della legge penale l'ignoranza inevitabile».

GIURISPRUDENZA

• La valutazione dell'inevitabilità dell'errore di diritto, rilevante ai fini dell'esclusione della colpevolezza, deve tenere conto tanto dei **fattori esterni** che possono aver determinato nell'agente l'ignoranza della rilevanza penale del suo comportamento, quanto delle **conoscenze** e delle **capacità** del medesimo. (In applicazione del suddetto principio, la S.C. ha annullato la declaratoria di non doversi procedere, emessa dal giudice per le indagini preliminari *ex art.* 129, comma 2, cod. proc. pen., per mancanza dell'elemento soggettivo del reato di cui all'art. 44, lett. *b*), d.P.R. n. 380 del 2001, sul presupposto che il rilascio di un'autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico per un periodo sino a sei mesi, fosse idoneo a determinare nell'imputato la convinzione in buona fede circa la non necessità del titolo abilitativo edilizio per la realizzazione di una pedana amovibile, senza valutare le conoscenze e le informazioni assunte dallo stesso ovvero le eventuali assicurazioni fornite dagli uffici competenti circa la prassi esistente nella realtà territoriale di riferimento). — Sez. 3 sent. 8410 del 21-2-2018 (cc. 25-10-2017) rv. 272572.

• In tema di rifiuti, **chi opera nel settore è gravato dell'obbligo di acquisire informazioni circa la specifica normativa applicabile**, sicché, qualora deduca la propria buona fede, non può limitarsi ad affermare di ignorare le previsioni di detta normativa, ma deve dimostrare di aver compiuto tutto quanto poteva per osservare la disposizione violata. (Nella specie, relativa a recupero e gestione di inerti senza autorizzazione ed in violazione delle prescrizioni, la Corte ha escluso la buona fede dell'imputato, cui erano note le violazioni riscontrate in azienda, giacché ne era legale rappresentante da un mese prima dell'accertamento ed aveva avuto, per mettersi in regola, un termine di pari durata rimasto inadempito). — Sez. 3 sent. 18928 del 20-4-2017 (ud. 15-3-2017) rv. 269911.

• In tema di violazione della misura di prevenzione della sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno, l'erronea opinione dell'imputato circa la necessità della prescritta autorizzazione preventiva per allontanarsi dal comune di residenza **non si configura come errore su legge diversa da quella penale, costituendo invece un errore di diritto inescusabile**. — Sez. 1 sent. 42795 del 19-9-2017 (ud. 8-2-2017) rv. 270970.

6 Reati commessi nel territorio dello Stato. — Chiunque commette un reato nel territorio dello Stato [4²] è punito secondo la legge italiana [11].

Il reato si considera commesso nel territorio dello Stato, quando l'azione o l'omissione, che lo costituisce, è ivi avvenuta in tutto o in parte, ovvero si è ivi verificato l'evento che è la conseguenza dell'azione od omissione.

GIURISPRUDENZA

• Integra il reato di illecito trasferimento all'estero di cose di interesse storico o artistico la condotta posta in essere dal cittadino straniero che, fornendo la propria disponibilità ad immettere sul mercato estero i beni che i correi hanno materialmente provveduto a trasferire fuori dal territorio nazionale, **realizza un concorso morale che si salda alla condotta materiale di trasferimento dei beni, sicché il reato si considera**, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, cod. pen., **commesso nel territorio dello Stato**. — Sez. 6 sent. 17503 del 18-4-2018 (ud. 24-1-2018) rv. 272909.

• Ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana in relazione a reati commessi in parte all'estero, **è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificato anche solo un frammento della condotta, intesa in senso naturalistico**, e, quindi, un qualsiasi atto dell'*iter* criminoso; **tale connotazione, tuttavia, non può essere riconosciuta ad un generico proposito, privo di concretezza e specificità, di commettere all'estero fatti delittuosi**, anche se poi ivi integralmente realizzati. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ritenuto corretta la decisione dei giudici di merito, i quali avevano escluso che l'unica azione avvenuta con certezza in Italia, costituita dal viaggio degli imputati in Svizzera, ove avevano realizzato i reati contestati, potesse considerarsi un frammento della condotta rilevante al fine di radicare la giurisdizione italiana, ai sensi dell'art. 6, comma secondo, cod. pen., non sussistendo alcun apprezzabile collegamento con l'attività illecita posta in essere, in assenza di elementi ulteriori tali da connotare tale trasferimento come condotta prodromica). — Sez. 6 sent. 56953 del 20-12-2017 (ud. 21-9-2017) rv. 272220.

• In caso di **concorso di persone nel reato commesso in parte all'estero**, ai fini dell'affermazione della giurisdizione italiana e per la punibilità di tutti i concorrenti è sufficiente che nel territorio dello Stato si sia verificata anche solo una frazione della condotta ad opera di uno qualsiasi dei concorrenti, che, seppur priva dei requisiti di idoneità e di inequivocità richiesti per il tentativo, sia comunque significativa e collegabile in modo chiaro e univoco alla parte restante realizzata in territorio estero. (Fat-

ti-specie in tema di concorso di persone nel reato di importazione di sostanza stupefacente, in cui la S.C. ha annullato con rinvio la sentenza della Corte territoriale che aveva ravvisato la giurisdizione italiana nella condotta dell'imputato trovato in possesso di sostanza stupefacente all'aeroporto di Caracas, ivi arrestato e giudicato, sulla base del rilievo che la sostanza detenuta dallo stesso gli era stata affidata affinché la trasportasse in Italia per consegnarla a determinati soggetti; la S.C. ha ritenuto la motivazione della sentenza insufficiente, non avendo indicato i correi, né descritto gli accordi tra loro intercorsi e nemmeno individuato la frazione di condotta realizzata nel territorio dello Stato collegata con quella commessa all'estero). — Sez. 3 sent. 35165 del 18-7-2017 (ud. 2-3-2017) rv. 270686.

• Ai fini della determinazione della **competenza territoriale per il reato di truffa consumata all'estero**, nell'ipotesi in cui anche uno solo degli eventi (artifici e raggiri, induzione in errore, atti di disposizione patrimoniale, ingiusto profitto) si sia realizzato nel territorio dello Stato, è competente il giudice dell'ultimo luogo in cui si è verificato uno dei suddetti fatti, in applicazione degli artt. 6 e 9, comma primo, cod. proc. pen. (Nella fattispecie, la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione che aveva ravvisato la competenza del tribunale del luogo in cui la parte offesa aveva effettuato il bonifico, destinato ad un conto corrente aperto su una banca estera). — Sez. 2 sent. 14744 del 24-3-2017 (ud. 1-2-2017) rv. 269681.

• Il **principio di ubi-quità** di cui all'art. 6 cod. pen. comporta che lo svolgimento nel territorio italiano anche solo di una parte della organizzazione di pubbliche scommesse rende applicabile la legislazione nazionale, pur quando il resto dell'organizzazione faccia capo a società straniere ed i giuochi e le competizioni, oggetto delle scommesse, si svolgano all'estero. (In applicazione del principio la Suprema Corte, in presenza di attività di raccolta delle giocate svolta in Italia da una società straniera, priva della licenza di polizia prevista dall'art. 88 del T.U.L.P.S., ha ritenuto configurabile il reato di cui all'art. 4, legge n. 401 del 1989). — Sez. 3 sent. 39561 del 30-8-2017 (ud. 20-7-2017) rv. 270895.

12 Riconoscimento delle sentenze penali straniere. — Alla sentenza penale straniera pronunciata per un delitto può essere dato riconoscimento [c.p.p. 730]:

1) per stabilire la recidiva [99-101] o un altro effetto penale della condanna, ovvero per dichiarare l'abitualità [102-104] o la professionalità nel reato [105] o la tendenza a delinquere [108];

2) quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria [28-37] (1);

3) quando, secondo la legge italiana, si dovrebbe sottoporre la persona condannata o prosciolta, che si trova nel territorio dello Stato, a misure di sicurezza personali [215];

4) quando la sentenza straniera porta condanna alle restituzioni o al risarcimento del danno [185], ovvero deve, comunque, esser fatta valere in giudizio nel territorio dello Stato, agli effetti delle restituzioni o del risarcimento del danno, o ad altri effetti civili [185-198; c.p.p. 741].

Per farsi luogo al riconoscimento, la sentenza deve essere stata pronunciata dall'autorità giudiziaria di uno Stato estero col quale esiste trattato di estradizione. Se questo non esiste, la sentenza estera può essere egualmente ammessa a riconoscimento nello Stato, qualora il Ministro della giustizia ne faccia richiesta. Tale richiesta non occorre se viene fatta istanza per il riconoscimento agli effetti indicati nel numero 4.

(1) Cfr. art. 85, c. 2, d.P.R. 309/1990 in materia di *Stupefacenti*.

GIURISPRUDENZA

• In tema di **riconoscimento di sentenze penali straniere**, l'art. 12, comma primo, n. 2), cod. pen., nell'ammettere il riconoscimento «quando la condanna importerebbe, secondo la legge italiana, una pena accessoria», si limita a richiedere che, nell'ordinamento italiano, alla sanzione inflitta sia associabile una pena accessoria, senza esprimersi sulla sua immediata e concreta operatività; ne deri-

va che non osta al riconoscimento della sentenza la concessione della sospensione condizionale della pena, nonostante i suoi effetti si estendano automaticamente anche alla pena accessoria, attesa l'intrinseca precarietà del beneficio, che, ricorrendone i presupposti, può sempre essere revocato. — Sez. 2 sent. 32070 del 4-7-2017 (cc. 25-5-2017) rv. 270529.

13 Estradizione. — L'extradizione è regolata dalla legge penale italiana [c.p.p. 697 ss.], dalle convenzioni e dagli usi internazionali (1).

L'extradizione non è ammessa, se il fatto che forma oggetto della domanda di estradizione, non è previsto come reato dalla legge italiana e dalla legge straniera (2).

L'extradizione può essere concessa od offerta, anche per reati non previsti nelle convenzioni internazionali, purché queste non ne facciano espresso divieto.

Non è ammessa l'extradizione del cittadino, salvo che sia espressamente consentita nelle convenzioni internazionali.

(1) Cfr. anche artt. 10 e 26 Cost. nonché l'articolo unico l.cost. 21-6-1967, n. 1, relativamente ai reati di genocidio.

(2) La Corte cost. con sent. 21-6-1979, n. 54, ha dichiarato l'**illegittimità** costituzionale del r.d. 30-6-1870, n. 5726, sull'extradizione fra l'Italia e la Francia, «nella parte in cui consente l'extradizione per i reati sanzionati con la pena editale della morte nell'ordinamento dello Stato richiedente».

GIURISPRUDENZA

• In tema di estradizione verso l'estero, per la sussistenza del requisito della **doppia incriminazione** di cui all'art. 13 cod. pen. è necessario che l'ordinamento italiano contempli come reato, al momento della decisione sulla domanda, il fatto per il quale la consegna è richiesta, mentre non è necessaria la rilevanza penale del medesimo alla data della sua commissione. — Sez. 6 sent. 14941 del 4-4-2018 (cc. 26-2-2018) rv. 272765.

• Ai fini della concedibilità dell'extradizione per l'estero, non assume rilievo l'eventuale difformità del trattamento sanzionatorio previsto nello Stato richiedente, potendo

l'aspetto sanzionatorio rientrare tra le condizioni ostative all'extradizione solo nell'ipotesi in cui il trattamento sia **del tutto irragionevole e manifestamente in contrasto con il principio di proporzionalità della pena**. (In motivazione la Corte ha aggiunto che, in ogni caso, le eventuali riserve in ordine alla severità e rigidità del sistema punitivo dello Stato richiedente possono rilevare nelle valutazioni di ordine politico spettanti al Ministro della Giustizia, in sede di decisione sulla richiesta di estradizione ai sensi dell'art. 708 cod. proc. pen.). — Sez. 6 sent. 16507 del 13-4-2018 (cc. 20-3-2018) rv. 272911.

15 Materia regolata da più leggi penali o da più disposizioni della medesima legge penale. —

Quando più leggi penali o più disposizioni della medesima legge penale regolano la stessa materia, la legge o la disposizione di legge speciale deroga alla legge o alla disposizione di legge generale, salvo che sia altrimenti stabilito [68] (1).

(1) Per una applicazione del principio di *specialità* ai casi di concorso tra norme sanzionatorie penali ed amministrative, cfr. l'art. 9, l. 24-11-1981, n. 689.

GIURISPRUDENZA

• I reati di detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di un'arma clandestina — in virtù dell'operatività del **principio di specialità** — non possono concorrere, rispettivamente, con i reati di detenzione e porto illegale, in luogo pubblico o aperto al pubblico, della medesima arma comune da sparo. (La Suprema Corte, in motivazione, ha precisato che l'operatività del principio di specialità presuppone l'unità naturalistica del fatto e che, pertanto, resta impregiudicata la possibilità del concorso tra i suddetti reati qualora l'agente ponga in essere una pluralità di condotte nell'ambito di una progressione criminosa, nella quale, alla detenzione

o al porto illegale di un'arma comune da sparo, segua, in un secondo momento, la fisica alterazione dell'arma medesima). — Sez. Un. sent. 41588 del 12-9-2017 (ud. 22-6-2017) rv. 270902.

• Nel riconoscimento del **concorso formale o della continuazione in sede esecutiva** il giudice, nella determinazione della pena, è tenuto al rispetto, oltre che del criterio indicato dall'art. 671, comma secondo, cod. proc. pen., anche del limite del triplo della pena stabilita per la violazione più grave previsto dall'art. 81, commi primo e secondo, cod. pen. — Sez. Un. sent. 28659 dell'8-6-2017 (cc. 18-5-2017) rv. 270073.

• Nella materia del **concorso apparente di norme non operano criteri valutativi diversi da quello di specialità** previsto dall'art. 15 cod. pen., che si fonda sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie, al fine di apprezzare l'implicita valutazione di correlazione tra le norme, effettuata dal legislatore. — **Sez. Un. sent. 20664 del 28-4-2017** (ud. 23-2-2017) rv. 269668.

• Il reato di **malversazione ai danni dello Stato concorre con quello di truffa** per il conseguimento di erogazioni pubbliche, in ragione dell'autonomia delle due fattispecie. — **Sez. Un. sent. 20664 del 28-4-2017** (ud. 23-2-2017) rv. 269667.

• Integra il delitto di **falso ideologico in atto pubblico**, mediante induzione in errore del pubblico ufficiale — e non l'**illecito amministrativo di cui all'art. 94bis del codice della strada** — la condotta di colui che dichiara all'operatore degli uffici del Pubblico Registro Automobilistico di essere proprietario, si da ottenerne la immatricolazione, di alcune autovetture, in realtà nella effettiva disponibilità di altri, essendone egli solo l'intestatario fittizio per effetto di operazioni di compravendita simulata. — **Sez. 5 sent. 37944 del 28-7-2017** (ud. 31-5-2017) rv. 270762.

• Il **reato di sequestro di persona è assorbito in quello di maltrattamenti in famiglia** previsto dall'art. 572 cod. pen. soltanto quando le condotte di arbitraria compressione della libertà di movimento della vittima non sono ulteriori ed autonome rispetto a quelle specificatamente maltrattanti. (In applicazione di questo principio la S.C. ha annullato con rinvio l'ordinanza del Tribunale per il riesame che aveva escluso il concorso del reato di sequestro di persona con quello di cui all'art. 572 cod. pen., relativamente alle condotte di imbragare o legare su passeggini o seggio-

lini bambini in tenerissima età nell'ambito di maltrattamenti compiuti in loro danno all'interno di un asilo). — **Sez. 5 sent. 15299 del 28-3-2017** (cc. 19-12-2016) rv. 270395.

• Nella ipotesi di **omicidio aggravato perché commesso «in occasione» della commissione di una violenza sessuale** (art. 576, primo comma, n. 5, cod. pen.), il reato previsto dall'art. 609bis cod. pen. non resta assorbito nel reato di omicidio, ma concorre con esso qualora difetti la contestualità tra le due condotte. (Fattispecie in cui la Suprema Corte ha rigettato il ricorso dell'imputato avverso la sentenza che riteneva sussistente il concorso tra i due reati, in ragione della netta cesura temporale tra l'atto sessuale e l'omicidio, adeguatamente valorizzata nella motivazione del giudice di appello). — **Sez. 1 sent. 29167 del 12-6-2017** (ud. 26-5-2017) rv. 270281.

• La circostanza aggravante di aver agito al fine di **agevolare l'attività di un'associazione di tipo mafioso** e quella dei **motivi futili o abietti** possono concorrere se quella comune, nei termini fattuali della contestazione e dell'accertamento giudiziale, risulta autonomamente caratterizzata da un *quid pluris* rispetto alla finalità di consolidamento del prestigio e del predominio sul territorio del gruppo malavitoso. — **Sez. 6 sent. 9956 del 28-2-2017** (ud. 17-6-2016) rv. 269718.

• Il reato di cui all'**art. 374bis** cod. pen., si pone in **rapporto di specialità** rispetto al delitto di **falso ideologico in certificati commesso da persone esercenti un servizio di pubblica necessità**, in quanto si differenzia da questo per la funzione della falsa rappresentazione e per la destinazione dell'atto, ivi contemplato, all'autorità giudiziaria. — **Sez. 6 sent. 11540 del 9-3-2017** (ud. 15-2-2017) rv. 269646.

22 Ergastolo. — La pena dell'ergastolo è perpetua, ed è scontata in uno degli istituti a ciò destinati (1), con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno [29, 32, 36].

Il condannato all'ergastolo può essere ammesso al lavoro all'aperto (2) (3) (4).

(1) Il testo originario parlava di «Stabilimenti»: cfr. artt. 59 e 61, l. 26-7-1975, n. 354 (*Ordinamento penitenziario*) e art. 110, d.P.R. 30-6-2000, n. 230 (*Reg. ordinamento penitenziario*).

(2) Comma così modificato *ex art.* 1, l. 25-11-1962, n. 1634.

(3) Cfr. anche gli artt. 20 e ss., l. 26-7-1975, n. 354 nonché l'art. 4bis della stessa legge, introdotto dal d.l. 13-5-1991, n. 152 (*Criminalità organizzata*), conv. in l. 12-7-1991, n. 203, il quale prevede che l'assegnazione al lavoro all'esterno può essere concesso ai condannati per i delitti più gravi solo se sono stati acquisiti elementi tali da escludere l'attualità di collegamenti con la criminalità organizzata o eversiva.

(4) La Corte cost. con sent. 28-4-1994, n. 168 ha dichiarato l'**illegittimità** costituzionale di tale articolo «nella parte in cui non esclude l'applicazione della pena dell'ergastolo al minore imputabile».

GIURISPRUDENZA

• **L'isolamento notturno del condannato all'ergastolo è stato implicitamente abrogato** dalla disposizione di ordinamento penitenziario che stabilisce che i locali destinati al pernottamento dei detenuti consistono in camere dotate di uno o più posti, per cui non ha carattere cogente, e può essere derogata anche a causa di difficoltà strutturali ed organizzative, la disposizione del punto 8 della Seconda parte delle «Regole minime per il trattamento dei detenuti», di cui alla Raccomandazione del Comitato dei Ministri della Comunità Europea del 12 febbraio 1987, per la quale i detenuti devono in linea di principio essere alloggiati durante la notte in camere individuali. — **Sez. 1 sent. 21309 del 4-5-2017** (cc. 21-10-2016) rv. 270579.

• **L'isolamento notturno del condannato all'ergastolo**, a differenza di quello diurno, che è una vera e propria sanzione penale, **si configura come modalità di esecuzione della pena** in termini di maggiore afflittività, che può non essere applicato ove sussistano gravi ragioni ostative, sicché non è configurabile un interesse giuridicamente apprezzabile del detenuto ad insistere per l'inasprimento del proprio trattamento penitenziario e a dolersi, mediante ricorso per cassazione, del provvedimento del magistrato di sorveglianza che ne abbia respinto il reclamo per l'omessa attuazione. — **Sez. 1 sent. 21309 del 4-5-2017** (cc. 21-10-2016) rv. 270578.

23 Reclusione. — La pena della reclusione si estende da quindici giorni a ventiquattro anni, ed è scontata in uno degli istituti (1) a ciò destinati con l'obbligo del lavoro e con l'isolamento notturno [64, 66, 78, 132 ss.] (2).

Il condannato alla reclusione, che ha scontato almeno un anno della pena, può essere ammesso al lavoro all'aperto (3).

(1) V. nota (1) in calce all'art. 22.

(2) Per i vari tipi di istituti per l'esecuzione delle pene cfr. art. 61, l. 354/1975.

(3) Cfr. nota (3) in calce all'art. 22.

GIURISPRUDENZA

• Per determinare la forbice edittale del reato consumato in presenza di **più circostanze aggravanti**, di cui talune involgenti la pena dell'ergastolo ed altre che hanno effetto speciale, individuata la pena massima stabilita per il reato circostanziato consumato e operata su di essa la riduzione del tentativo non è possibile operare ulteriori aumenti

di pena. (Nella specie, la Suprema Corte ha rideterminato la pena per il delitto tentato punito con l'ergastolo, eliminando l'aumento effettuato per la recidiva e modificando il trattamento finale, quantificato dalla Corte d'appello in anni quattro di reclusione, in anni otto e mesi due di reclusione). — Sez. 1 sent. 30340 del 16-6-2017 (ud. 11-5-2017) rv. 270459.

29 Casi nei quali alla condanna consegue l'interdizione dai pubblici uffici. — La condanna all'ergastolo [22] e la condanna alla reclusione [23] per un tempo non inferiore a cinque anni importano l'interdizione perpetua del condannato dai pubblici uffici; e la condanna alla reclusione per un tempo non inferiore a tre anni importa l'interdizione dai pubblici uffici per la durata di anni cinque [31, 33, 98², 139, 317bis] (1).

La dichiarazione di abitualità [102-104] o di professionalità nel delitto [105], ovvero di tendenza a delinquere [108], importa l'interdizione perpetua dai pubblici uffici [33].

(1) Cfr. anche art. 6, l. 20-2-1958, n. 75 (*Prostituzione*); art. 2, l. 25-1-1982, n. 17 (*Associazioni segrete*).

GIURISPRUDENZA

• Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'**interdizione dai pubblici uffici**, in caso di **più reati unificati sotto il vincolo della continuazione**, occorre fare riferimento alla misura della pena base stabilita in concreto per

il reato più grave, come risultante a seguito della diminuzione per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione. — Sez. 5 sent. 28584 dell'8-6-2017 (ud. 14-3-2017) rv. 270240.

32 Interdizione legale. — Il condannato all'ergastolo è in stato di interdizione legale.

La condanna all'ergastolo importa anche la decadenza dalla responsabilità genitoriale (1) (2).

Il condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena, in stato d'interdizione legale; la condanna produce altresì, durante la pena, la sospensione dall'esercizio della potestà dei genitori, salvo che il giudice disponga altrimenti (2).

Alla interdizione legale si applicano, per ciò che concerne la disponibilità e l'amministrazione dei beni, nonché la rappresentanza negli atti ad esse relativi, le norme della legge civile sulla interdizione giudiziale [c.c. 424; c.p.p. 662].

(1) Le parole «*responsabilità genitoriale*» sostituiscono le parole «*potestà dei genitori*» ex art. 93, c. 1, lett. b), d.lgs. 28-12-2013, n. 154 (*Riforma filiazione*), in vigore dal 7-2-2014.

(2) Comma così modificato ex art. 119, l. 689/1981.

GIURISPRUDENZA

• Ai fini dell'applicazione della pena accessoria dell'interdizione legale, nel caso di più reati unificati sotto il vincolo della continuazione, occorre fare riferimento alla **misura della pena determinata in concreto per il reato più**

grave, nell'eventualità ulteriormente ridotta per la scelta del rito, e non a quella complessiva risultante dall'aumento della continuazione. — Sez. 1 sent. 8126 del 20-2-2018 (cc. 6-12-2017) rv. 272408.